



**COMUNE DI BUCCHERI**  
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)  
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"  
Piazza Toselli n. 1  
Tel. 0931 880359 – Fax 0931 880559  
[protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it](mailto:protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it)

## **AREA ECONOMICO – FINANZIARIA**

Prot. n. 3542 DEL 9-5-2017

### **BANDO – AVVISO PUBBLICO**

**OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI NOMINA DEL  
REVISORE UNICO DEL COMUNE DI BUCCHERI TRIENNO 2017 – 2020**  
**(Pubblicato sulla GURS Parte II e III n. 17 del 28/04/2017)**

*Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria,*

**VISTO** il "Titolo VII – Revisione Economico-Finanziaria" della Parte Seconda "Ordinamento Finanziario e Contabile" del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), artt. da 234 a 241, il quale disciplina la Revisione Economico – Finanziaria degli Enti Locali;

**RICHIAMATI** in particolare:

- l'art. 234, commi 1, 2 e 3, i quali testualmente recitano:
  - "1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
  - 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
    - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
    - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
    - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
  - 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ... la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale ... a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2."
- l'art. 235, commi 1 e 3, i quali testualmente recitano:
  - "1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. ....
  - 3. Il revisore cessa dall'incarico per:
    - a) scadenza del mandato; ..."

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 27/06/2014 con la quale è stato eletto per il triennio 2014 – 2017 l'organo di revisione, attualmente in carica;

**CONSIDERATO** che alla data del 27/06/2017 cesserà dall'incarico l'attuale Revisore unico dei conti, per cui si rende necessario procedere alla nuova nomina;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011, il quale prevede che, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinati requisiti, secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'art. 29, comma 1-bis, del decreto legge n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2012, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'art. 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011;
- il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23/2012 avente ad oggetto "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».";

**ATTESO** che il comma 29 dell'art. 16 del citato D.L. n. 138/2011 prevede che tutte le disposizioni contenute nell'art. 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei Revisori degli Enti Locali, si applicano alle Regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. n. 42/2009;

**VISTO** l'art. 6 della L.R. n. 17/2016 recante "Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali", il quale dal comma 1 al comma 5 testualmente recita:

*"1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.*

*2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:*

*a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:*

*1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;*

*2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;*

*...(omissis)...*

*3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione [entro il 26 Aprile, n.d.u.], emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.*